

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1659

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ZACCAGNA, CHERCHI, ROVEDA, PACE,  
ROCCHI, SECCHI, PODESTÀ, CORRAO, PALOMBI, DUJANY,  
CAPONI e FARDIN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1995**

---

**Norme relative al versamento delle imposte  
da parte di imprese creditrici dell'EFIM**

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, recante un termine prorogato al 31 dicembre 1995 con l'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, prevede che la sospensione del pagamento delle imposte da parte delle società creditrici dell'EFIM «avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle società EFIM e sue controllate».

La disposizione stabilisce che la sospensione delle imposte debba essere, ovviamente, rapportata alla durata della sospensione dei pagamenti da parte dell'EFIM, ma non dispone con chiarezza che essa debba sussistere fino a quando perdura l'intero credito nei confronti delle società del gruppo EFIM. Questa interpretazione della norma sopra ricordata è da ritenere la più logica e la più corretta; poichè, infatti, la *ratio* del provvedimento è quella di consentire alle imprese creditrici del gruppo EFIM la sopravvivenza in attesa dell'effettivo pagamento del credito, non si può dare un'interpretazione diversa da quella di legare strettamente la sospensione stessa all'effettivo pagamento del totale importo del credito. Più precisamente, l'impresa creditrice deve poter sospendere il pagamento delle imposte fino a concorrenza del suo credito, essendo del tutto irrilevanti eventuali pagamenti in acconto da parte delle società

EFIM debtrici, acconti che sono parziali e non esauriscono l'intero importo del debito dovuto dalle società EFIM.

Con il presente disegno di legge si chiariscono l'interpretazione e la *ratio* della norma e, quindi, che il pagamento delle imposte è sospeso fino alla concorrenza e nei limiti dell'intero ammontare del debito. Oltre a ciò si stabilisce il termine di un mese per la restituzione delle imposte, per dare il tempo alle imprese di verificare (dopo il pagamento di acconti parziali) la sussistenza o meno del credito e la sua eventuale trasformazione in debito e provvedere così alla restituzione delle imposte trattenute in eccesso.

Infine, in considerazione dell'incertezza normativa verificatasi in materia anche a causa della tardiva circolare del Ministero delle finanze del 18 luglio 1994, n. 110/E, che ha prescritto adempimenti e restituzioni non contemplate con chiarezza dalla disposizione più volte richiamata, si ritiene indispensabile una sanatoria dei comportamenti pregressi delle imprese creditrici.

Il presente provvedimento non comporta una specifica copertura finanziaria in quanto l'onere valutato in lire 35 miliardi è previsto a carico delle disponibilità attribuite al Commissario liquidatore (art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e art. 8 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95).

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. La sospensione del pagamento delle imposte da parte di imprese ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intende operante senza interruzione nei limiti e fino alla sussistenza totale o parziale del credito vantato nei confronti dell'EFIM e delle società dal medesimo ente controllate, ancorchè poste in liquidazione coatta amministrativa.

2. Il versamento delle imposte deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori di cui al comma 1, viene ad esaurirsi il credito vantato.

3. I versamenti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della sospensione del pagamento delle imposte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intendono regolarmente eseguiti purchè effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

